



COMUNE di CASELETTE

PROVINCIA di TORINO



Via Alpignano, 48 – Tel. 011 / 9688216 FAX 011/ 9688793 – P. IVA 01290670015

Ordinanza n°05/09

IL SINDACO

VISTO ed esaminate le numerose segnalazioni dei cittadini pervenute in merito ad inconvenienti igienici con presenza di escrementi lungo le vie del paese, derivanti dalla presenza di animali da sella o da soma con conducente, che circolano lungo le Vie del Centro abitato di questo Comune con continuo pericolo per la circolazione pedonale e quella veicolare ;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 2/2001 in cui si dispone che i proprietari dei cani devono dotarsi di paletta e sacchetti o altri mezzi idonei, per la raccolta delle deiezione solide dei loro animali.

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate, al fine di:
diffusione di malattie ;
garantire il decoro urbano ;

INDIVIDUATO quale rimedio efficace il divieto di stazionamento degli animali sui marciapiedi, nelle piazze e nei parchi adibiti ai giochi per bambini;

CONSIDERATO che le manifestazioni con a seguito animali da sella potranno essere eseguite se preventivamente autorizzate ;

VISTO l'art.184, avente per oggetto, circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 riguardante le norme sulla disciplina nella circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il disposto di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/254 ;

VISTO il Decreto Legislativo n.508 del 14/12/1992 ;

VISTO il R.D.del 27/07/1934 n. 1265 e succ.mod e int.

VISTO l'art.154 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L.92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche della legge 24 luglio del 2008 n.125 ;

VISTO l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza 03/10/2005 del Ministero dell'interno della salute recante "Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressività di cani"

VISTO il comma 1 bis dell'art.7 del D,Lgs.267/2000, aggiunto dall'art.16 della legge 3/2003 ;

ORDINA

L'obbligo, per i conduttori degli animali da sella e da soma di provvedere, qualora fosse necessario, alla pulizia delle deiezioni prodotte in tutto il perimetro del centro abitato e il divieto di stazionamento degli animali sui marciapiedi, nelle piazze e nei parchi adibiti ai giochi per bambini ;

E' fatto divieto ai detentori di cani di condurre gli stessi nel centro abitato, se non muniti di attrezzatura per la raccolta e la pulizia del suolo pubblico (paletta e sacchetto o similari), per la raccolta delle deiezioni dei propri animali e di riporre le deiezioni medesime nei cestini della nettezza urbana ;

E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di munire di museruola i cani di grossa taglia così come indicato nell'Ordinanza del Ministro della salute citata in premessa;

Dalla presente sono esonerati gli animali di guida per i ciechi, i cani della Protezione civile, dei Gruppi ed associazioni di volontariato e delle forze dell'Ordine, quando sono utilizzati per servizio

DISPONE

Che il mancato rispetto della presente da parte dei conduttori di animali da sella o da soma o dei proprietari dei cani sarà sanzionato, oltre che con gli importi previsti dall'art.184 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi e art. 15, atti vietati, del C.d.S., con l'importo **che va da Euro 25.00 fino a Euro 500.00 con le modalità previste dalla L.689/81.**

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 02/10/09

IL SINDACO